

- 4) Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la lavoratrice e la madre surrogata del bambino, il rifiuto di accordare il congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.
- 5) Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la madre committente e la madre surrogata del bambino, il riconoscimento di un trattamento meno favorevole alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.
- 6) Se, in caso di risposta affermativa alla question[e] sub 4), lo status di madre committente sia sufficiente ad attribuirle il diritto al congedo di maternità, in qualità di madre committente, sulla base del suo rapporto con la madre surrogata del bambino.
- 7) In caso di risposta affermativa a una delle questioni sub 1), 2), [3]) o [4]):
- 7.1. se la direttiva 92/85/CEE, sulle lavoratrici gestanti, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo; e
- 7.2. se la direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo.

(<sup>1</sup>) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

**Impugnazione proposta il 5 aprile 2012 dalla EI du Pont de Nemours and Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012, T-76/08, EI du Pont de Nemours and Company e altri/Commissione europea**

(Causa C-172/12 P)

(2012/C 194/16)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: EI du Pont de Nemours and Company (rappresentanti: J. Boyce, A. Lyle-Smythe, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA, Commissione europea

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale, T-76/08, nella parte in cui ha confermato la constatazione della Commissione secondo cui la ricorrente aveva partecipato all'infrazione ed era tenuta a pagare un'ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel constatare che essa era responsabile delle infrazioni commesse dalla DuPont Dow Elastomers (in prosieguo: la «DDE»). Qualora tale motivo della ricorrente fosse accolto, ne conseguirebbe che:

- per quanto riguarda il periodo precedente la costituzione della DDE (quando l'attività nel settore della gomma cloroprene era detenuta dalla ricorrente), il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non dichiarare che il potere della Commissione di infliggere un'ammenda alla ricorrente per la partecipazione delle sue controllate era prescritto, ed
- essendo prescritto il potere della Commissione di infliggere un'ammenda e non avendo tale istituzione dimostrato un interesse legittimo all'adozione di una decisione nei confronti della ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la ricorrente era responsabile della partecipazione delle sue controllate nel periodo precedente la costituzione della DDE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 13 aprile 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg**

(Causa C-175/12)

(2012/C 194/17)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Finanzgericht München

#### Parti

Ricorrente: Sandler AG

Resistente: Hauptzollamt Regensburg